



# COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

\*\*\*

Largo Alcide De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago - P. IVA 00564180123

## Decreto di nomina di P.O. N. 6 del 19.06.2021

### IL SINDACO

#### Premesso che

- il Comune di Casciago non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata:
  - dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018,
  - l'art.24 del Regolamento degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta n. 75 del 22/11/2001;
  - al d.lgs 165/2001;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D".

#### Visti

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- la delibera di Giunta Comunale, n. 47 del 03/05/2018 con cui è stata ridisegnata la macro struttura dell'ente che è andata a comporre il seguente quadro di aree:

1. affari generali;	servizio n. 1
2. economico finanziaria	servizio n. 2
3. edilizia privata	servizio n. 3
4. gestione del patrimonio	servizio n. 4
5. lavori pubblici	servizio n. 5
6. sicurezza e vigilanza protezione civile	servizio n. 6

#### Atteso che

- il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.
- **L'Art. 14 del CCNL stabilisce che il "Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.**
  1. *Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*
  2. *Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.*
  3. *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale..*
  4. *I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.*
  5. *La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.*
- **ART. 21, 22 e 23 Del regolamento degli uffici e dei servizi (...)**

#### Considerata

- La necessità di mettere in condizione l'ente di operare;
- Che appare indispensabile procedere a riconoscere temporaneamente le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del TUEL, onde scongiurare un blocco delle procedure amministrative, in attesa che la delegazione trattante proceda a vagliare, insieme alla parte sindacale, e proporre all'amministrazione un sistema di criteri atti a riconoscere la responsabilità dell'aree in oggetto e il relativo loro peso economico oltre che di indennità risultato;
- la necessità, pertanto, di affidare il servizio dell'area 2 al **Dott. Daniele Pravettoni**, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

**RILEVATO** pertanto di assegnare al sopra indicato Assessore **Dott. Andrea Pravettoni** le seguenti responsabilità:

1. contabilità;
2. bilancio;
3. tributi;
4. economato;

#### Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

#### DISPONE

- la nomina di responsabile di area, l’Assessore Daniele Pravettoni , a decorrere **dalla data odierna (19.06.2021), salvo revoca**, conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa;
- di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di dare infine atto che per la presente responsabilità non viene attribuita indennità alcuna;

Di **provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO  
Mirko Reto



